

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 776/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2012

relativo al versamento, a partire dal 16 ottobre 2012, di anticipi dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I di detto regolamento sono effettuati tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo. Tuttavia, l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a prevedere anticipi.
- (2) Le condizioni meteorologiche avverse verificatesi in Europa nel 2012, con una gravissima siccità in alcuni Stati membri e con un inverno eccezionalmente rigido e piogge in altri, hanno causato gravi danni alla produzione vegetale e foraggera. Di conseguenza gli agricoltori, e in particolar modo gli allevatori di bovini, hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà finanziarie. Queste difficoltà sono state amplificate dagli effetti della crisi finanziaria in corso, che ha causato seri problemi di liquidità a molti agricoltori. Per contribuire ad appianare dette difficoltà, è opportuno autorizzare il versamento di anticipi agli agricoltori fino a un massimo del 50 % dei pagamenti previsti dai regimi di sostegno di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. Quanto ai pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno autorizzare

gli Stati membri ad aumentare fino a un massimo dell'80 % il versamento degli anticipi di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento⁽²⁾.

- (3) Affinché i pagamenti siano contabilizzati nell'esercizio 2013, gli anticipi devono essere versati a decorrere dal 16 ottobre 2012. Nondimeno, ai fini di un'oculata gestione finanziaria, prima del versamento degli anticipi deve essere effettuata la necessaria verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 ottobre 2012, gli Stati membri possono versare agli agricoltori anticipi fino a un massimo del 50 % dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2012, a condizione che sia stata compiuta la verifica delle condizioni di ammissibilità prevista all'articolo 20 del medesimo regolamento.

Con riguardo ai pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare fino a un massimo dell'80 % l'importo di cui al primo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.⁽²⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.